

TI_GERICHTE 36.2017.40 vom 23. Mai 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2017.40

FR: TI_GERICHTE 36.2017.40 du 23 mai 2017

IT: TI_GERICHTE 36.2017.40 del 23 maggio 2017

Regeste

Istanza di revisione di STCA in ambito LCA contro cui è stato fatto ricorso al TF, che l'ha dichiarato inammissibile. È quindi possibile la revisione della STCA. Nozione di revisione. L'istante non ha presentato nuovi fatti né nuovi mezzi di prova, ma si è riferita a fatti già esistenti e già scoperti

Erwägungen

E. 1

p. 478/479)." 2.2. Nel caso in esame la procedura sfociata nella STCA 20 gennaio 2014 (36.2013.2) aveva per oggetto le coperture complementari all'assicurazione malattia obbligatoria, polizze sottoposte alla Legge sul contratto d'assicurazione e quindi applicabili erano in quel caso, come lo sono nella procedura in esame, le norme del diritto privato ed in particolare quelle del codice di procedura civile federale relative alla revisione di un giudizio cantonale. Per l'art. 328 cpv. 1 CPC, una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se: a. ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione; b. da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo; c. fa valere che l'acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace. Secondo l'art. 328 cpv. 2 CPC, la revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se: a. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati; b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e c. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione. Dal canto suo, l'art. 329 cpv. 1 CPC prevede che la domanda di revisione, scritta e motivata, deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. In virtù dell'art. 329 cpv. 2 CPC, dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all'art. 328 cpv. 1 lett. b. Se la domanda di revisione non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice la notifica alla controparte affinché presenti le sue osservazioni (art. 330 CPC). Per l'art. 331 cpv. 1 CPC, la domanda di revisione non preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata, mentre l'art. 332 CPC dispone che la decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo. Infine, secondo l'art. 333 cpv. 1 CPC, se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente. Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura (art. 333

cpv. 2 CPC). La decisione è notificata con motivazione scritta (art. 333 cpv. 3 CPC). 2.3. La revisione è un rimedio giuridico straordinario di impugnazione che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale per i motivi indicati in maniera esaustiva all'art. 328 CPC (Cocchi/Trezzini/Bernasconi , Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 1427 ad art. 328) e nei termini fissati all'art. 329 CPC (STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1; STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3). L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1; STF 9F_9/2016 del 20 marzo 2017 consid. 1.1; STF 9F_5/2016 del 23 settembre 2016 consid. 1). Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato. La revisione è quindi rimedio straordinario, cassatorio, sussidiario, limitatamente cognitivo, che non genera alcun effetto devolutivo – cosicché la relativa domanda deve essere presentata allo stesso giudice che ha emanato la relativa decisione, sia esso di primo o di secondo grado, e in quest'ultimo caso poco importando che il motivo di revisione si sia prodotto in primo o secondo grado (Cocchi/Trezzini/ Bernasconi , op. cit., pag. 1430 e seg. ad art. 328) – e il cui scopo principale è di riattivare un procedimento ormai chiuso e cresciuto in res iudicata materiale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi , op. cit., pag. 1426 ad art. 328). La revisione, cui il ricorrente non può essere obbligato a fare capo (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non è dunque ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato con l'impugnazione della decisione e quindi seguendo le vie ordinarie ricorsuali (STCA 30.2015.20 del 29 settembre 2015; STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010). In altri termini, l'istituto della revisione interviene soltanto dopo l'avvenuta crescita in giudicato della decisione impugnata. 2.4. Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999). Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova , essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999). Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3). In sintesi, soltanto gli pseudo-nova acquistano rilevanza in tema di revisione, mentre i nova autentici ne sono esclusi (Cocchi/Trezzini/Bernasconi , op. cit., pag. 1428 ad art. 328). 2.5. Il termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo non può essere prorogato essendo un termine di legge. Il concetto di scoperta presuppone che il motivo di revisione sia conosciuto con sicurezza, non bastando un semplice dubbio (Cocchi/Trezzini/ Bernasconi , op. cit., pag. 1431 ad art. 329).

2.6. Nel caso concreto, i presupposti per una revisione della STCA 36.2013.2 del 20 gennaio 2014 non sono manifestamente dati e la domanda si rivela manifestamente infondata. Nella sua richiesta l'assicurata non ha addotto, nè tanto meno comprovato o reso verosimile, di avere scoperto fatti nuovi o nuovi mezzi di prova (art. 328 cpv. 1 lett. a CPC) atti a dare luogo a un nuovo esame nel merito della controversia che l'ha opposta ad CV 1, successivamente alla crescita in giudicato della sentenza del 20 gennaio 2014. L'istante si è limitata, in sostanza, a ribadire la propria opinione al riguardo, facendo riferimento a fatti e a prove non solo già esistenti, ma anche già scoperti prima dell'emanazione della sentenza impugnata e che avrebbero quindi potuto essere adottati a tempo debito (Cocchi/Trezzini/Bernasconi , op. cit., pag. 1428 ad art. 328). Per di più, i fatti evocati dall'istante sono già stati valutati al momento in cui questo TCA si è pronunciato a suo tempo sulla petizione dell'assicurata ma che, a dire di quest'ultima, sarebbero invece stati mal interpretati dalla scrivente autorità giudiziaria. Nuovi fatti o nuovi mezzi di prova decisivi non sono per contro stati apportati dall'interessata a suffragio dell'istanza di revisione. Va qui ricordato che in una procedura di revisione non si possono riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato e che potevano essere oggetto di un ricorso all'autorità giudiziaria superiore. Pertanto, in assenza di nuovi mezzi di prova o di fatti nuovi, il Tribunale non può riesaminare il merito della controversia già analizzata nella STCA 36.2013.2. In queste circostanze, l'istanza di revisione della STCA del 20 gennaio 2014 inoltrata dall'assicurata ex art. 328 CPC deve essere respinta.

2.7. Per quanto concerne la possibilità per l'assicurata di impugnare questo giudizio, va osservato che la decisione resa a seguito di una domanda di revisione può fare l'oggetto sia di un reclamo presso l'istanza cantonale superiore (art. 332 CPC) se essa è stata emanata da una giurisdizione di prima istanza, sia di un ricorso in materia civile (o costituzionale sussidiario) presso il Tribunale federale (art. 72 segg. LTF e art. 113 segg. LTF) se emana da una giurisdizione cantonale superiore (Jeandin/ Peyrot , Précis de procédure civile, 2015, n. 823 pag. 309). Il presente giudizio viene emesso da un'autorità giudiziaria cantonale superiore, perciò all'assicurata è data la facoltà di formulare un ricorso in materia civile davanti al Tribunale federale o, semmai, un ricorso sussidiario in materia costituzionale laddove siano dati i presupposti legali.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.